Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 settembre 1980, n. **591.**

Autorizzazione ad assumere ispettori di volo con contratto a termine da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione di un provvedimento legislativo che preveda la ristrutturazione del ruolo della carriera direttiva degli ispettori di volo della Direzione generale dell'aviazione civile, dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere, in via transitoria, per le esigenze del servizio della navigazione aerea, venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.

I piloti da assumere dovranno essere in possesso, fatti salvi gli altri requisiti previsti dalla legge per l'ammissione al pubblico impiego, dei seguenti requisiti minimi:

1) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala fissa:

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) età non superiore a 55 anni;

c) brevetto di pilota civile di terzo grado;

d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR);

e) brevetto civile di radiotelefonia di lingua inglese;

f) attività effettiva minima di almeno 6.000 ore di volo, di cui almeno 300 ore nell'ultimo triennio;

2) per l'impiego nel settore degli aeromobili ad ala rotante:

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) età non superiore a 55 anni;

c) brevetto di pilota commerciale di elicottero;

d) abilitazione civile al volo strumentale (IFR) per elicotteri o aeromobili ad ala fissa;

e) attività effettiva minima di almeno 2.000 ore di volo su elicottero, di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio;

3) per l'impiego nel settore degli alianti:

a) diploma di scuola media superiore o titolo equipollente;

b) età non superiore a 55 anni;

c) brevetto di pilota civile di terzo grado;

d) brevetto di pilota di aliante;

e) brevetto civile di radiotelefonia in lingua inglese;

f) attività effettiva minima di almeno 1.000 ore di volo su aliante, di cui almeno 200 ore nell'ultimo triennio.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego di cui al precedente comma.

Costituiscono titolo preferenziale per le tre categorie di impiego di cui al precedente secondo comma le abilitazioni civili a svolgere le funzioni di istruttore. Le predette abilitazioni potranno essere sostituite dal comprovato espletamento dell'attività di istruttore alle dipendenze di una impresa nazionale di navigazione aerea titolare della concessione governativa di cui all'articolo 776 del codice della navigazione.

I brevetti e le abilitazioni di cui al presente articolo debbono essere in corso di validità alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande, di cui al successivo comma.

La Direzione generale dell'aviazione civile provvederà a dare notizie delle assunzioni, da effettuare mediante avvisi da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e mediante le ulteriori forme di pubblicità ritenute opportune, assegnando un termine per la presentazione delle domande.

Con gli avvisi di cui al comma precedente l'amministrazione dovrà altresì indicare gli eventuali ulteriori requisiti richiesti, oltre a quelli minimi indicati al precedente secondo comma, nonché i criteri che saranno seguiti nella valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria valevole per l'assunzione.

Art. 2.

Ai piloti assunti secondo quanto previsto dal precedente articolo verrà corrisposta la remunerazione di L. 900.000 mensili, oltre ad una indennità mensile di L. 500.000.

Art. 3.

Al personale di cui al precedente articolo 1 sono attribuite, tra le altre, le seguenti mansioni:

a) controllo dell'organizzazione operativa e dell'attività delle società e dei privati titolari della concessione governativa di cui all'articolo 776 del codice della navigazione ovvero di una o più delle licenze di cui all'articolo 788 del codice della navigazione;

b) controllo delle rotte della linea aerea e degli scali per quanto concerne le operazioni di volo;

c) esami a terra e in volo dei piloti per il conseguimento dei brevetti di pilotaggio; esami di abilitazione per il pilotaggio dei diversi tipi di aeromobile; prove in volo per il rilascio delle abilitazioni alla condotta di aeromobili in volo strumentale (IFR);

d) accertamento e controllo delle capacità dei piloti per la qualificazione e il mantenimento delle capacità, delle licenze e delle abilitazioni;

e) controllo dell'addestramento degli equipaggi di condotta;

f) controllo della rispondenza operativa di apparecchiature particolari;

g) ispezione alle scuole di volo;

h) controllo sull'impiego degli aeromobili delle scuole di volo.

Compete inoltre al predetto personale la trattazione delle pratiche relative alle seguenti materie:

a) direttive operative riguardanti le scuole di volo;

b) proposte per la definizione dei programmi di studio e di esame per il conseguimento dei titoli aeronautici;

c) valutazione e approvazione degli ausili didattici necessari alle scuole di volo;

d) studio dei risultati delle attività delle scuole di volo;

e) pareri sull'adozione di nuovi tipi di aeromobili e sulla istituzione di linee;

f) studi relativi all'agibilità degli aeroporti sotto il profilo operativo;

g) pareri per le manifestazioni aeree;

h) elaborazione della normativa operativa, controllo dei manuali operativi e approvazione dei minimi operativi delle compagnie di navigazione aerea.

Compete altresì al personale innanzi citato l'esercizio di ogni altra funzione ad esso direttamente attribuita da leggi o regolamenti anche ministeriali.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1980 in lire 140 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per « Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA — FORMICA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 23 settembre 1980, n. **592**.

Istituzione di una nuova sezione in funzione di corte di assise presso il tribunale di Brescia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Presso il tribunale di Brescia è istituita una nuova sezione in funzione di corte di assise, con sede di normale convocazione in Brescia.

La circoscrizione territoriale e il numero dei giudici popolari relativi alla citata sede sono determinati dalla tabella annessa alla presente legge, vistata dal Ministro proponente e dal Ministro del tesoro, che modifica per la parte cui si riferisce, la tabella *N* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e successive variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 settembre 1980

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

COSSIGA — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

TABELLA

Numero	CORTI DI ASSISE			
	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise	Numero dei giudici popolari	
	Omissis			
5	Brescia Brescia	Brescia	Uomini Donne	140 140
	Bergamo	Bergamo	Uomini Donne	70 70
	Cremona	Cremona-Crema	Uomini Donne	60 60
	Mantova	Mantova	Uomini Donne	60 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. 593.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 e 475, riguardanti le norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 467. — Le scuole di specializzazione hanno lo scopo di approfondire dal punto di vista scientifico e pratico la preparazione dei laureati nei confronti delle singole branche della medicina, e di conferire diplomi che abilitino al particolare esercizio della medesima con la qualifica di specialista, a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 468. — La sede di ogni scuola di specializzazione è indicata nello statuto di ciascuna di esse.

Art. 469. — Gli insegnamenti di ciascuna scuola di specializzazione sono propri della scuola stessa, secondo lo statuto redatto in accordo con quelli delle analoghe scuole esistenti presso le altre università italiane ed approvate dai competenti organi ministeriali.

Art. 470. — La scuola è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia oggetto della specializzazione ovvero, quando ciò non sia possibile, da un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. La nomina viene fatta dal rettore per un triennio su designazione del consiglio di facoltà ed è rinnovabile.

Art. 471. — Il direttore della scuola, su conforme parere del consiglio della facoltà, può proporre che un insegnante della scuola assuma le funzioni di vice direttore con l'incarico di coadiuvarlo o di sostituirlo ed alla nomina provvede il rettore.

Art. 472. — Gli insegnanti di ciascuna scuola sono proposti annualmente dal direttore, sentito il consiglio della scuola costituito da tutti gli insegnanti dell'anno in corso, che può scegliere tra i professori di ruolo o fuori ruolo, tra gli aiuti e gli assistenti e fra tutti i cultori di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del consiglio di facoltà ed alle nomine provvede il rettore.

Non possono essere affidati ad uno stesso docente e per lo stesso anno accademico più di quattro diversi insegnamenti nella stessa scuola o in differenti scuole.

Qualora però uno stesso insegnamento esista in più scuole, con identica o simile denominazione ma con uguale contenuto disciplinare, possono essere tenuti dallo stesso docente corsi d'insegnamento comuni a più scuole.

In ogni caso la somma totale di ore di lezioni impartite in uno stesso anno accademico dallo stesso docente non può superare il limite di sessanta ore.

Art. 473. — L'attività didattica delle scuole è programmata dal consiglio della scuola, che si compone di tutti i professori che vi insegnano ed è presieduta dal direttore della scuola.

Art. 474. — Possono iscriversi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo.

E' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente che rappresenta titolo comunque indispensabile per essere ammessi agli esami di profitto.

L'ammissione alle scuole è subordinata ad un concorso, per titoli ed esami, secondo norme comuni fissate dal consiglio di facoltà.

Per ogni scuola è fissato il numero massimo di specializzandi, stabilito in base alla recettività ed alle attrezzature didattiche, di laboratorio e cliniche a disposizione della scuola.

Non possono essere concesse abbreviazioni di corso.

Art. 475. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento attinente alla specializzazione ed, eventualmente, in una prova pratica.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma viene rilasciato un diploma di specialista.

Art. 2.

Dopo l'art. 484, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in chirurgia generale.

Terza scuola di specializzazione in chirurgia generale
(annessa alla quinta clinica chirurgica)

Art. 485. — E' istituita la terza scuola di specializzazione in chirurgia generale facente capo alla quinta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito in centoventicinque specializzandi (venticinque per anno di corso).

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in chirurgia generale (articoli 476-481).

Art. 3.

Gli articoli 488, 489, 490 e 491, relativi alla scuola di specializzazione in urologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 488. — La scuola di specializzazione in urologia ha sede presso l'istituto di clinica urologica e conferisce il diploma di specialista in urologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 489. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di cinquanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 490. — Le materie di insegnamento e gli esami sono i seguenti:

Insegnamenti	Esami
1° *Anno*:	
Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;	Anatomia sistematica e topografica dell'apparato urinario e genitale maschile;
Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;	Fisiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Batteriologia in urologia;	Batteriologia in urologia;
Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale I.	
2° *Anno*:	
Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro-genitale II;	Semeiotica funzionale e strumentale dell'apparato uro genitale;
Le nefropatie mediche;	Le nefropatie mediche;
Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile;	Anatomia chirurgica dell'apparato urinario e genitale maschile.
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile I;	
Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile I.	
3° *Anno*:	
1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	1) Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile II;	2) Radiologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;	3) Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi dell'urologia;
4) Andrologia.	4) Andrologia.
4° *Anno*:	
1) Anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;	1) Anatomia e istologia patologica dell'apparato urinario e genitale maschile;
2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;	2) Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali;
3) Anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;	3) Anestesia e trattamento pre e post operatorio del malato urologico;
4) Nefrologia chirurgica;	4) Nefrologia chirurgica.
5) Clinica urologica I;	
6) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile I;	
7) Procedimenti di chirurgia endoscopica I.	
5° *Anno*:	
1) Clinica urologica II;	1) Clinica urologica;
2) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile II;	2) Interventi e procedimenti operatori sull'apparato urinario e genitale maschile;
3) Patologia e clinica urologica infantile;	3) Patologia e clinica urologica infantile;
4) Urologia ginecologica;	4) Urologia ginecologica.
5) Procedimenti di chirurgia endoscopica II;	
6) La chirurgia dell'intestino;	
7) La chirurgia vascolare.	

Art. 491. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 4.

Gli articoli 492, 493 e 494, relativi alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in dermatologia e venereologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 492. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di venticinque per anno di corso e complessivamente di settantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 493. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale della cute;
2) fisiologia della cute e degli annessi;
3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) microbiologia e parassitologia applicate;
5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
6) semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

7) patologia delle malattie cutanee;
8) patologia delle infezioni veneree;
9) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
10) immunopatologia cutanea;
11) dermatologia allergologica e professionale;
12) angiologia;
13) sessuologia.

3° *Anno*:

14) clinica delle malattie cutanee;
15) clinica delle infezioni veneree;
16) dermatologia pediatrica;
17) farmacologia e terapia;
18) fisioterapia dermatologica;
19) cosmetologia;
20) chirurgia plastica riparatrice;
21) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 494. — Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli specializzandi hanno perciò obblighi di frequenza ai fini dell'apprendimento onde seguire i corsi di lezioni e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori.

Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni.

L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 5.

Gli articoli 495, 496, 497 e 498, relativi alla scuola di specializzazione in clinica oculistica, che muta la denominazione in prima scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Prima scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 495. — La scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica e conferisce il diploma di specialista in oftalmologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 496. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 497. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

6) semeiologia oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);

7) farmacologia oculare. Terapia fisica;
8) anatomia patologica oculare;
9) patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

10) patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, del l'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
11) anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica;
12) affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
13) tecnica operatoria (1ª parte).

4° *Anno*:

14) neuroftalmologia;
15) malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
16) malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
17) tecnica operatoria (2ª parte);
18) tesi di specializzazione.

Gli insegnamenti impartiti nella scuola vengono integrati mediante conferenze, esercizi diagnostici ed operativi.

Art. 498. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie alla fine di ogni anno, secondo quanto viene stabilito nel manifesto della scuola.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 6.

Dopo l'art. 498, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della seconda scuola di specializzazione in oftalmologia:

Seconda scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 499. — La seconda scuola di specializzazione in oftalmologia ha sede presso l'istituto di clinica oculistica.

Il numero degli allievi è di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi.

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima scuola di specializzazione in oftalmologia (articoli 495-498).

Art. 7.

Gli articoli 513, 514 e 515, relativi alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
(due scuole)

Art. 513. — Sono istituite due scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria; la prima scuola ha sede presso la seconda cattedra di clinica otorinolaringoiatrica, la seconda scuola presso la prima cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in otorinolaringoiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno per l'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero complessivo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:

trenta specializzandi (dieci per anno di corso) per la prima scuola;

ventiquattro specializzandi (otto per anno di corso), per la seconda scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 514. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia;
2) fisiologia;
3) audiologia (biennale) I;
4) semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) tecnica di laboratorio;
6) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) I;
7) anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

8) tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
9) anestesiologia in otorinolaringoiatria;
10) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) II;
11) radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
12) pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
13) audiologia (biennale) II;
14) otoneurologia;
15) foniatria.

3° *Anno*:

16) patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale) II;
17) terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
18) neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
19) oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
20) chirurgia plastica;
21) tracheobroncoscopia;
22) medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Art. 515. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non

conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in otorinolaringoiatria, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 8.

Gli articoli 519, 520, 521 e 522, relativi alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che muta la denominazione in pediatria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in pediatria

Art. 519. — La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 520. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di diciannove per anno di corso e complessivamente di settantasei per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 521. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) genetica;
2) auxologia;
3) alimentazione;
4) epidemiologia;
5) malattie infettive;
6) clinica pediatrica I.

2° *Anno*:

7) radiologia;
8) legislazione del minore;
9) organizzazione sanitaria;
10) psicologia pediatrica;
11) oculistica ed ortottica;
12) otorino e foniatria;
13) odonto;
14) neonatologia I;
15) chirurgia pediatrica I;
16) pediatria preventiva e sociale I;
17) clinica pediatrica II.

3° *Anno*:

18) neurologia;
19) psichiatria infantile;
20) nefrologia ed urologia;
21) ginecologia pediatrica;
22) neonatologia II;
23) chirurgia pediatrica II;
24) pediatria preventiva e sociale II;
25) cardiologia I;
26) endocrinologia I;
27) ematologia I;
28) immunologia;
29) gastroenterologia I;
30) clinica pediatrica III.

4° *Anno*:

31) oncologia;
32) pneumologia;
33) ortopedia e traumatologia;
34) dermatologia;
35) cardiologia II;
36) endocrinologia II;
37) ematologia II;
38) immunologia II;
39) gastroenterologia II;
40) clinica pediatrica IV.

Art. 522. — La frenquenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 9.

Gli articoli 523, 524 e 525, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 523. — La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica.

La durata del corso degli studi, per entrambe le specializzazioni, è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di venticinque al primo anno e di cento in totale da ripartirsi annualmente fra i due corsi di diploma.

Art. 524. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

PRIMO BIENNIO, COMUNE ALLE DUE SPECIALIZZAZIONI

1° *Anno*:

1) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica o dosimetria);
2) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
3) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;
4) nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

5) anatomia patologica;
6) apparecchiature e tecniche radiologiche;
7) semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);
8) radiopatologia;
9) dosimetria applicata.

SECONDO BIENNIO
PER LA SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

3° *Anno*:

10) tecniche speciali e relativa semeiotica I;
11) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

12) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;
13) radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

SECONDO BIENNIO
PER LA SPECIALIZZAZIONE IN RADIOTERAPIA ONCOLOGICA

3° *Anno*:

10) oncologia generale;
11) oncologia clinica I;
12) tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

13) oncologia clinica II;
14) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;
15) radioterapia clinica;
16) trattamento del canceroso in fase avanzata.

Art. 525. — I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento viene svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, devono avere la firma di frequenza del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno devono superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, devono elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Art. 10.

Gli articoli 533, 534, 535, 536 e 537, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna
(due scuole)

Art. 533. — Sono istituite due scuole di specializzazione in medicina interna; la prima scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica I e la seconda scuola presso la cattedra di clinica medica generale e terapia medica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in medicina interna.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in assenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 534. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero complessivo degli allievi da ammettere a ciascuna scuola è stabilito in:

cento specializzandi (venti per anno di corso) per la prima scuola;

quaranta specializzandi (otto per anno di corso) per la seconda scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 535. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) malattie infettive, disreattive e del sangue;
2) istituzioni di terapia;
3) anatomia ed istologia patologica (biennale: 1° corso);
4) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 1° corso).

2° *Anno*:

5) malattie dell'apparato cardiovascolare;
6) microbiologia e sierologia;
7) chimica clinica;
8) anatomia ed istologia patologica (biennale: 2° corso);
9) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 2° corso).

3° *Anno*:

10) malattie dell'apparato digerente;
11) malattie renali;
12) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 3° corso).

4° *Anno*:

13) malattie dell'apparato respiratorio;
14) malattie del sistema nervoso;
15) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 4° corso).

5° *Anno*:

16) malattie del ricambio;
17) malattie delle ghiandole endocrine;
18) clinica medica generale e terapia medica (quinquennale: 5° corso).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni di corso di specializzazione scelti fra i seguenti:

1) parassitologia medica;
2) genetica medica;
3) semeiotica dermatologica;
4) radiologia;
5) semeiotica oculistica;
6) semeiotica ginecologica.

Art. 536. — Tutti gli insegnamenti sono dimostrativi e accompagnati da esercitazioni pratiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono l'attestazione di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 537. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.

Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in medicina interna, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere internistico.

Art. 11.

Dopo l'art. 537, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'istituzione della terza scuola di specializzazione in medicina interna.

Terza scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 538. — La terza scuola di specializzazione in medicina interna ha sede presso l'istituto di terza clinica medica generale e terapia medica.

Il numero massimo degli iscritti è stabilito in venti specializzandi (quattro per anno di corso).

Per quanto riguarda la direzione della scuola, la durata del corso, i titoli di ammissione, l'ordinamento degli studi ed ogni altra norma si rimanda all'ordinamento della prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna (articoli 533-537).

Art. 12.

Gli articoli 545, 546, 547 e 548, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 545. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso la prima cattedra di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 546. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro I;
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia I;
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometria;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

6) patologia e clinica delle malattie da lavoro I;
7) igiene del lavoro II;
8) fisiologia del lavoro ed ergonomia II;
9) psicologia del lavoro;
10) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

11) patologia e clinica delle malattie da lavoro II;
12) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro I;
13) epidemiologia delle malattie da lavoro;
14) radiobiologia e radioprotezione;
15) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

16) patologia e clinica delle malattie da lavoro;
17) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro II;
18) pronto soccorso;
19) medicina legale e delle assicurazioni;
20) organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Art. 547. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 548. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 13.

Gli articoli 771, 772, 773, 774 e 775, relativi alla prima e seconda scuola di specializzazione in anatomia e istologia patologica, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in anatomia patologica (due scuole), sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica
(due scuole)

Art. 771. — Sono istituite due scuole di specializzazione in anatomia patologica; la prima scuola ha sede presso l'istituto di anatomia ed istologia patologica, la seconda presso l'istituto di anatomia e istologia patologica II. Le scuole conferiscono il diploma di specialista in anatomia patologica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 772. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 773. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi per ciascuna scuola.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 774. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia patologica sistematica I;
2) tecnica delle autopsie;
3) diagnostica anatomo-patologica macroscopica I;
4) tecniche istologiche ed istochimiche.

2° *Anno*:

5) anatomia patologica sistematica II;
6) diagnostica anatomo-patologica macroscopica II;
7) diagnostica istopatologica I;
8) tecniche e diagnostica citologica e citogenetica.

3° *Anno*:

9) diagnostica istopatologica II;
10) tecniche di microscopia elettronica e biologica ultrastrutturale;
11) immunopatologia.

4° *Anno*:

12) diagnostica istopatologica III;
13) diagnostica isto-citopatologica ultrastrutturale;
14) diagnostica autoptica medico-legale ed elementi di legislazione sanitaria;
15) applicazioni statistiche ed epidemiologiche.

Art. 775. — La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **594**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 1, al punto 3), ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria è aggiunto quello di ingegneria meccanica.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 83 è integrato con l'espressione « e in ingegneria meccanica ».

Art. 3.

Il testo dell'art. 84 è soppresso e sostituito come segue:

BIENNIO DI STUDI PROPEDEUTICI

A. — *Corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile*

Sono insegnamenti fondamentali:

Per il primo anno:

analisi matematica I;
chimica;
disegno I;
fisica I;
geometria I.

Per il secondo anno:

analisi matematica II;
disegno II;
fisica II;
geometria II (semestrale);
meccanica razionale.

B. — *Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica*

Sono insegnamenti fondamentali:

Per il primo anno:

analisi matematica I;
chimica;
disegno;
fisica I;
geometria I.

Per il secondo anno:

analisi matematica II;
fisica II;
geometria II (semestrale);
meccanica razionale.

C. — *Corso di laurea in ingegneria chimica*

Sono insegnamenti fondamentali:

Per il primo anno:

analisi matematica I;
chimica;
disegno;
fisica I;
geometria I.

Per il secondo anno:

analisi matematica II;
chimica organica;
fisica II;
meccanica razionale.

D. — *Corso di laurea in ingegneria meccanica*

Sono insegnamenti fondamentali:

Per il primo anno:

analisi matematica I;
chimica;
disegno;
fisica I;
geometria I.

Per il secondo anno:

analisi matematica II;
chimica applicata;
fisica II;
meccanica razionale.

Art. 4.

Il testo dell'art. 86 è soppresso e sostituito come segue:

TRIENNIO DI APPLICAZIONE

A. — *Corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile*

Il corso di laurea in ingegneria civile - Sezione edile, comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

architettura tecnica;
architettura e composizione architettonica I;
architettura e composizione architettonica II;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
scienza delle costruzioni I;
scienza delle costruzioni II;
tecnica delle costruzioni I;
tecnica delle costruzioni II;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
topografia (semestrale).

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto esami annuali, sono a scelta dello studente.

B. — *Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica*

Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

controlli automatici I;
controlli automatici II;
elettrotecnica I;
elettrotecnica II;
elettronica applicata;
fisica tecnica;
idraulica;
impianti elettrici I;
impianti elettrici II;
macchine;
macchine elettriche I;
macchine elettriche II;
materiali;
meccanica applicata alle macchine;
misure elettriche I;
misure elettriche II;
scienza delle costruzioni.

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto esami annuali, sono a scelta dello studente.

C. — *Corso di laurea in ingegneria chimica*

Il corso di laurea in ingegneria chimica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

chimica applicata;
chimica fisica;
chimica industriale;
elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
impianti chimici I;

impianti chimici II;
legislazione;
macchine;
materiali metallici;
meccanica applicata alle macchine;
principi di ingegneria chimica;
scienza delle costruzioni.

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto esami annuali, sono a scelta dello studente.

D. — *Corso di laurea in ingegneria meccanica*

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

complementi di macchine;
complementi di matematica;
costruzioni di macchine;
elettrotecnica;
fisica tecnica;
idraulica;
impianti meccanici;
macchine;
materiali metallici;
chimica applicata;
meccanica applicata alle macchine;
misure meccaniche, termiche e collaudi;
progetti di macchine:
scienza delle costruzioni;
tecnologia meccanica.

I restanti corsi, fino al raggiungimento del numero di ventotto esami annuali, sono a scelta dello studente.

Art. 5.

Il testo dell'art. 87 è soppresso e sostituito come segue:

Ogni anno la facoltà indicherà nel manifesto degli studi quelle materie, del seguente elenco, che verranno attuate, raggruppandole in modo da costituire piani di studio specializzati e finalizzati per ogni particolare corso di laurea:

analisi dei sistemi residenziali;
applicazioni elettriche;
assestamento idrogeologico e opere idrauliche relative;
pedologia applicata all'ingegneria;
campi elettromagnetici e circuiti;
caratteri distributivi degli edifici;
complementi di geologia applicata;
complementi di matematica;
comunicazioni elettriche;
controllo automatico degli impianti chimici;
costruzione di impianti chimici;
costruzione di ponti;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
costruzioni elettromeccaniche;
costruzioni idrauliche;
costruzioni metalliche;
dinamica delle strutture;
economia applicata;
economia industriale;
elettrochimica;
estimo civile (semestrale);
geofisica applicata (semestrale);
geologia applicata all'ingegneria (semestrale);
geotecnica;
igiene applicata (semestrale);
impianti tecnici dell'edilizia;
legislazione;
legislazione dei lavori (semestrale);
linguaggio e programmazione (semestrale);
matematica applicata (semestrale);
organizzazione delle aziende;
organizzazione del cantiere (semestrale);
pendii e strutture in terra (semestrale);
pianificazione territoriale;
programmazione e calcolatori elettronici;
reattori chimici;
sintesi delle reti elettriche;
sistemazione agraria e forestale del terreno;
statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria;
storia dell'architettura;
storia delle trasformazioni territoriali;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica delle strutture prefabbricate;
tecnica ed economia dei trasporti;
tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
tecnologie speciali chimiche;
termotecnica industriale;
tecnica urbanistica I;
tecnica urbanistica II;
teoria dei sistemi;
teoria della informazione e della trasmissione;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
tecnica dei ripristini e dei consolidamenti.

Art. 6.

Il testo dell'art. 88 è soppresso e sostituito come segue:

La facoltà di ingegneria comprende i seguenti istituti:

1) istituto di architettura e urbanistica;
2) istituto di chimica applicata e industriale;
3) istituto di elettrotecnica;
4) istituto di fisica tecnica;
5) istituto di idraulica e costruzioni idrauliche;
6) istituto di matematica applicata;
7) istituto di meccanica e macchine;
8) istituto di scienza delle costruzioni.

A ciascun istituto afferiscono i seguenti insegnamenti:

Istituto di architettura e urbanistica:

architettura tecnica;
tecnica urbanistica I;
tecnica urbanistica II;
storia dell'architettura;
caratteri distributivi degli edifici;
disegno I (civili);
disegno II;
tecnica ed economia dei trasporti;
costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
topografia (semestrale);
estimo civile (semestrale);
architettura e composizione architettonica I;
architettura e composizione architettonica II;
legislazione dei lavori (semestrale);
tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione;
analisi dei sistemi residenziali;
storia delle trasformazioni territoriali;
pianificazione territoriale.

Istituto di chimica applicata e industriale:

chimica;
chimica fisica;
chimica organica;
elettrochimica;
chimica applicata;
materiali;
elementi introduttivi all'ingegneria chimica;
organizzazione delle aziende;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
chimica industriale;
reattori chimici;
controllo automatico degli impianti chimici;
costruzione di impianti chimici;
legislazione;
materiali metallici;
impianti chimici I;
impianti chimici II;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
tecnologie speciali chimiche;
principi di ingegneria chimica.

Istituto di elettrotecnica:

elettrotecnica;
applicazioni elettriche;
controlli automatici I;
controlli automatici II;
economia industriale;
elettrotecnica I;
elettrotecnica II;
elettronica applicata;
misure elettriche I;
misure elettriche II;
tecnica delle alte tensioni;
costruzioni elettromeccaniche;
impianti elettrici I;
macchine elettriche I;
impianti elettrici II;
macchine elettriche II;
programmazione e calcolatori elettronici;
linguaggio e programmazione (semestrale);
teoria dei sistemi;
sintesi delle reti elettriche;
campi elettromagnetici e circuiti;
teoria della informazione e della trasmissione;
comunicazioni elettriche.

Istituto di fisica tecnica:

fisica I (civili);
fisica I (industriali);
fisica II;
fisica tecnica (civili);
fisica tecnica (industriali);
impianti tecnici dell'edilizia;
igiene applicata (semestrale);
termotecnica industriale.

Istituto di idraulica e costruzioni idrauliche:

geologia applicata (semestrale);
geotecnica;
idraulica;
assestamento idrogeologico ed opere idrauliche relative;
pedologia applicata all'ingegneria;
complementi di geologia applicata;
costruzioni idrauliche;
geofisica applicata (semestrale);
pendii e strutture in terra (semestrale);
sistemazione agraria e forestale del terreno.

Istituto di matematica applicata:

analisi matematica I (civili);
analisi matematica I (industriali);
analisi matematica II;
geometria I (civili);
geometria I (industriali);
geometria II (semestrale);
complementi di matematica;
matematica applicata (semestrale);
economia applicata;
statistica, probabilità e teoria delle decisioni per l'ingegneria.

Istituto di meccanica e macchine:

disegno;
meccanica razionale;
meccanica applicata alle macchine e macchine;
macchine;

costruzioni di macchine;
misure meccaniche, tecniche e collaudi;
meccanica applicata alle macchine;
impianti meccanici;
tecnologia meccanica;
complementi di macchine;
progetti di macchine.

Istituto di scienza delle costruzioni:

scienza delle costruzioni I;
scienza delle costruzioni;
scienza delle costruzioni II;
tecnica delle costruzioni I;
tecnica delle costruzioni II;
costruzioni metalliche;
costruzione di ponti;
organizzazione del cantiere (semestrale);
tecnica delle strutture prefabbricate;
dinamica delle strutture;
tecnica delle fondazioni;
tecnica dei ripristini e dei consolidamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1980
Registro n. 87 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1980, n. **595**.

Attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme sulla classificazione economica e funzionale della spesa, sulla denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonchè sui relativi codici, delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale stabilisce che entro il 30 giugno 1980 sarà provveduto alla emanazione di norme relative alla classificazione economica e funzionale della spesa, alla denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese, nonché ai relativi codici delle unità sanitarie locali al fine di consentire, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonché il coordinamento dei conti pubblici;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Il bilancio annuale di previsione delle unità sanitarie locali, redatto in termini di competenza e di cassa, con divieto di gestioni fuori bilancio, si articola nelle entrate e spese di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le entrate delle unità sanitarie locali sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato.

Titolo II. — Entrate varie.

Titolo III. — Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.

Titolo IV. — Entrate derivanti da accensioni di prestiti.

Titolo V. — Entrate per partite di giro.

Nell'ambito di ciascun titolo le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura, in conformità allo allegato *D* al presente decreto, ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto.

Art. 3.

Le spese delle unità sanitarie locali sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I. — Spese correnti.

Titolo II. — Spese in conto capitale.

Titolo III. — Spese per il rimborso di prestiti.

Titolo IV. — Spese per partite di giro.

Le spese sono ripartite in categorie, secondo l'analisi economica, in conformità dell'allegato *E* al presente decreto, ed in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Art. 4.

Le entrate e le spese relative alle partite di giro comprendono entrate e spese effettuate per conto di terzi e che perciò costituiscono nello stesso tempo un debito e un credito per l'unità sanitaria locale.

Sono compresi fra le partite di giro i depositi cauzionali presso terzi e i relativi rimborsi, nonché le somme destinate alla gestione economato.

Le entrate e le spese relative alle gestioni autonome e contabilità speciali sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 5.

Il numero e la denominazione delle funzioni e delle categorie deve essere conforme agli elenchi *B* e *C* allegati al presente decreto.

Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, possono essere introdotte variazioni ai predetti elenchi.

Art. 6.

I capitoli di entrata e di spesa possono avere un numero d'ordine discontinuo in relazione ad esigenze di carattere meccanografico.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

1) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

2) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;

3) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

Tra le entrate di cui al precedente n. 3) è iscritto l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

Art. 7.

I capitoli non possono considerare entrate o spese concernenti due o più categorie o voci economiche di cui all'allegato *A* al presente decreto.

I capitoli di spesa devono indicare chiaramente gli oggetti e le finalità delle spese, operando la distinzione fra spese relative a funzioni proprie e spese relative a funzioni delegate.

Ciascun capitolo di entrata e di spesa deve essere contraddistinto da un numero di codice meccanografico a tre cifre secondo le modalità indicate nell'allegato *A* al presente decreto.

Sui mandati di pagamento tale codice sarà completato con l'aggiunta di altre tre cifre relative al codice della funzione quale risulta dall'allegato *B* al presente decreto.

Anche per le reversali di incasso è obbligatoria la aggiunta del codice di funzione con riferimento alla spesa cui l'entrata può essere correlata. Qualora non possa farsi riferimento ad una specifica funzione, le ultime tre cifre assumeranno valore « 000 ».

Le modalità relative potranno essere variate con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 8.

Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali, nella versione di competenza e di cassa, conclude con un riepilogo delle spese secondo la classificazione economico-funzionale, da realizzarsi, rispettivamente, in conformità degli allegati *F* e *G* al presente decreto.

Analoghi riepiloghi dovranno essere allegati anche ai conti consuntivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1980

PERTINI

COSSIGA — PANDOLFI — ANIASI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 261

ALLEGATO *A*

ISTRUZIONI PER LA CODIFICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA

ENTRATA

Ciascun capitolo di entrata deve essere contrassegnato da un numero di codice a tre cifre, così costituito:

Prima cifra		Seconda e terza cifra	
Riferimento al titolo	Numero codice	Riferimento alla categoria e alla voce economica	Numero codice
Titolo I	1	Trasferimenti correnti della regione di appartenenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta	11
		Trasferimenti correnti della regione di appartenenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata	12
		Trasferimenti correnti della regione di appartenenza per funzioni sub-delegate statali	13
		Trasferimenti correnti della regione di appartenenza per funzioni delegate regionali	14
		Altri trasferimenti della regione di appartenenza	15
		Trasferimenti correnti dei comuni per ripianamento eventuali disavanzi	21
		Altri trasferimenti correnti dei comuni	22
		Trasferimenti correnti della provincia	31
		Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato	32
Titolo II	2	Proventi per servizi resi ad enti previdenziali	11
		Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale	12
		Proventi per servizi resi ad altre istituzioni del settore pubblico allargato	13
		Proventi per servizi resi ad imprese ed altre istituzioni di natura privatistica	14
		Proventi per servizi resi a privati paganti	15
		Entrate per interessi attivi	21
		Altre entrate . .	22
		Concorso da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio	31
		Azioni di rivalsa .	32
		Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti	33
		Poste correttive e compensative delle spese	40
Titolo III	3	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o costruzione di immobili	10
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	11
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili	12

Prima cifra Riferimento al titolo	 Numero codice	Seconda e terza cifra Riferimento alla categoria e alla voce economica	 Numero codice
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili	13
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili	14
Titolo IV	4	Anticipazioni del tesoriere .	11
		Altre eventuali accensioni di prestiti	20
Titolo V	5	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	10
		Ritenute erariali	11
		Altre ritenute al personale per conto terzi	12
		Depositi cauzionali	13
		Anticipazioni di fondi per il servizio economato	14
		Altri capitoli, compresi quelli per corresponsione al personale di anticipi contrattuali	15

Il fondo di cassa è contrassegnato dal numero di codice 000001.

SPESA

Ciascun capitolo di spesa deve essere contrassegnato da un numero di codice a tre cifre, così costituito:

Prima cifra Riferimento al titolo	 Numero codice	Seconda e terza cifra Riferimento alla categoria e alla voce economica	 Numero codice
Titolo I	1	Spese per gli organi istituzionali	10
		Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo sanitario	21
		Competenze accessorie al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo sanitario	22
		Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo professionale	23
		Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo professionale	24
		Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo tecnico	25
		Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo tecnico	26
		Stipendi ed altri assegni fissi, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo amministrativo	27
		Competenze accessorie, al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali a carico dei dipendenti, al personale del ruolo amministrativo	28
		Oneri sociali a carico dell'U.S.L.	29
		Acquisti di beni e servizi dal settore pubblico statale	31
		Acquisti di beni e servizi da altri enti del settore pubblico allargato	32
		Acquisti di beni e servizi dal settore privato	33
		Trsferimenti al fondo sanitario nazionale	41
		Contributi ad associazioni di volontariato	42
		Altri trasferimenti alle famiglie	43
		Interessi passivi per anticipazioni di tesoreria	51
		Interessi passivi ad enti del settore statale	52
		Interessi diversi ad enti del settore pubblico allargato	53
		Altri interessi passivi	54
		Poste correttive e compensative delle entrate	60
		Fondo di riserva	71
		Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti	72
		Altre somme non attribuibili	73
Titolo II	2	Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili	20
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	21
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili	22
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili	23
		Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili	24
Titolo III	3	Rimborso di anticipazioni di tesoreria	10
		Rimborso di altri eventuali prestiti	20
Titolo IV	4	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	10
		Ritenute erariali	11
		Ritenute per versamento premi di riscatto ad enti previdenziali	12
		Altre ritenute al personale per conto terzi	13
		Depositi cauzionali	14
		Anticipazioni di fondi per il servizio economato	15
		Altri capitoli, fra cui quelli per il recupero di anticipi contrattuali	16

ALLEGATO *B*

ELENCO DELLE FUNZIONI

Codice	Denominazione
	1. — *Amministrazione e servizi generali*
101	Organi istituzionali
102	Servizi generali
	2. — *Obiettivi particolari del piano sanitario nazionale*
201	Educazione sanitaria
202	Formazione del personale
203	Ricerca sanitaria finalizzata
204	Progetti - obiettivo
	3. — *Tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro di collettività e di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale.*
301	Tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale di lavoro
302	Tutela igienico-sanitaria dell'ambiente di collettività e di vita
303	Vigilanza sugli alimenti non di origine animale
	4. — *Profilassi e vigilanza veterinaria*
401	Profilassi veterinaria
402	Vigilanza sugli alimenti di origine animale, sui mangimi e sui farmaci di uso veterinario
	5. — *Assistenza medico-generica, pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare*
501	Servizi in gestione diretta
502	Servizi di assistenza medico generica e pediatrica in convenzione
503	Servizi di assistenza ostetrica in convenzione
504	Altri servizi di assistenza in convenzione
600	Assistenza medica ed infermieristica specialistica ambulatoriale e domiciliare
700	Assistenza ospedaliera
800	Assistenza farmaceutica convenzionata

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE CATEGORIE ECONOMICHE PER TITOLI

ENTRATA

Titolo I

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLE REGIONI DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO

Cat. 1ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione di appartenenza.
Cat. 2ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei comuni.
Cat. 3ª - Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato.

Titolo II

ENTRATE VARIE

Cat. 1ª - Proventi per servizi resi.
Cat. 2ª - Altre entrate.
Cat. 3ª - Concorsi, rimborsi e recuperi.
Cat. 4ª - Poste correttive e compensative delle spese.

Titolo III

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Cat. 1ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o costruzione di immobili.
Cat. 2ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie.
Cat. 3ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili.
Cat. 4ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili.
Cat. 5ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili.

Titolo IV

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Cat. 1ª - Anticipazioni del tesoriere.
Cat. 2ª - Altre eventuali accensioni di prestiti.

Titolo V

PARTITE DI GIRO

Cat. 1ª - Ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre entrate per conto terzi.

SPESA

Titolo I

SPESE CORRENTI

Cat. 1ª - Organi istituzionali.
Cat. 2ª - Personale dipendente.
Cat. 3ª - Acquisto di beni e servizi.
Cat. 4ª - Trasferimenti correnti.
Cat. 5ª - Interessi passivi.
Cat. 6ª - Poste correttive e compensative delle entrate.
Cat 7ª - Somme non attribuibili.

Titolo II

SPESE IN CONTO CAPITALE

Cat. 1ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili.
Cat. 2ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie.
Cat. 3ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili.
Cat. 4ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili.
Cat. 5ª - Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili.

Titolo III

RIMBORSO DI PRESTITI

Cat. 1ª - Rimborso di anticipazioni di tesoreria.
Cat. 2ª - Rimborso di altri eventuali prestiti.

Titolo IV

PARTITE DI GIRO

Cat. 1ª - Versamento ritenute, depositi cauzionali, anticipazione fondi servizio economato ed altre spese per conto terzi.

ALLEGATO *D*

PARTE I. — ENTRATA

Codice	CAPITOLO		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
		Avanzo di amministrazione	—						—
		Fondo iniziale di cassa	—	—	—	—	—		
		Titolo I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DEI COMUNI E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO							
		Categoria 1ª. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti della regione di appartenenza							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti dei comuni							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Riassunto del titolo I. — Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, della regione, dei comuni e di altri enti del settore pubblico allargato:							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Totale titolo I . . .							

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
		Titolo II							
		ENTRATE VARIE							
		Categoria 1ª. — Proventi per servizi resi							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª — Altre entrate							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — Concorsi, rimborsi e recuperi							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — Poste correttive e compensative delle spese							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 4ª . . .							
		Riassunto del titolo II. — Entrate varie:							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Totale titolo II . . .							
		Titolo III							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o costruzione di immobili							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							

Codice	CAPITOLO – Numero	CAPITOLO – Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni – In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Variazioni – In diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio – Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
		Categoria 2ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni mobili							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria degli immobili							
		. . . .							
		Totale categoria 4ª . .							
		Categoria 5ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili							
		. . . .							
		Totale categoria 5ª . . .							
		Riassunto del titolo III							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Categoria 5ª							
		Totale titolo III . . .							

Codice	CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	Annotazioni
		Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
		Categoria 1ª. — Anticipazioni del tesoriere							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — Altre eventuali accensioni di prestiti							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Riassunto del titolo IV. — Entrate derivanti da accensioni di prestiti:							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Totale titolo IV . . .							
		Titolo V PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1ª. — Ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre entrate per conto terzi							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Riassunto del titolo V. — Partite di giro:							
		Categoria 1ª							
		Totale titolo V . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Titolo V							
		Totale . . .							
		Avanzo di amministrazione							
		Fondo iniziale di cassa							
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA . . .							

ALLEGATO *E*

PARTE II. — SPESA

Codice	CAPITOLO		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
		Disavanzo di amministrazione	—					—	
		Titolo I SPESE CORRENTI							
		Categoria 1ª. — Organi istituzionali							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — Personale dipendente							
		. . . .							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — Acquisto di beni e servizi							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — Trasferimenti correnti							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 4ª . . .							
		Categoria 5ª. — Interessi passivi							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 5ª . . .							
		Categoria 6ª. — Poste correttive e compensative delle entrate							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 6ª . . .							
		Categoria 7ª. — Somme non attribuibili							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 7ª . . .							

Codice	CAPITOLO — Numero	CAPITOLO — Denominazione	Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni — In aumento	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Variazioni — In diminuzione	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio — Somme risultanti	Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
		Riassunto del titolo I							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Categoria 5ª							
		Categoria 6ª							
		Categoria 7ª							
		Totale titolo I . . .							
		Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto o alla costruzione di immobili							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di impianti ed attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Categoria 3ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'acquisto di altri beni immobili							
		. . . .							
		Totale categoria 3ª . . .							
		Categoria 4ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata all'adattamento, trasformazione, ristrutturazione ed altri interventi di manutenzione straordinaria di immobili							
		Totale categoria 4ª . .							
		Categoria 5ª. — Quota del fondo sanitario nazionale destinata ad opere di manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature ed altri beni mobili							
		. . . .							
		Totale categoria 5ª . . .							

Codice	CAPITOLO		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio			Previsioni di cassa per l'anno al quale si riferisce il presente bilancio	*Annotazioni*
	Numero	Denominazione			Variazioni		Somme risultanti		
					In aumento	In diminuzione			
		Riassunto del titolo II							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Categoria 3ª							
		Categoria 4ª							
		Categoria 5ª							
		Totale titolo II . . .							
		Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI							
		Categoria 1ª. — Rimborso di anticipazioni di tesoreria							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Categoria 2ª — Rimborso di eventuali altri prestiti							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 2ª . . .							
		Riassunto del titolo III							
		Categoria 1ª							
		Categoria 2ª							
		Totale titolo III . . .							
		Titolo IV PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1ª. — Versamento ritenute, depositi cauzionali, anticipazioni fondi servizio economato ed altre spese per conto terzi							
		. . . .							
		. . . .							
		Totale categoria 1ª . . .							
		Riassunto del titolo IV							
		Categoria 1ª							
		Totale titolo IV . . .							
		Riepilogo dei titoli							
		Titolo I							
		Titolo II							
		Titolo III							
		Titolo IV							
		Totale . .							
		Disavanzo di amministrazione . .	—					—	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA .							

ALLEGATO *F*

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI COMPETENZA

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Amministrazione e servizi generali		Obiettivi particolari del piano sanitario nazionale: quote integrative				Tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale			Profilassi e vigilanza veterinaria		Assistenza medico-generica pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare				Assistenza medica infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare	Assistenza ospedaliera	Assistenza farmaceutica	*Totale*
	Organi istituzionali	Servizi generali	Educazione sanitaria	Formazione del personale	Ricerca sanitaria finalizzata	Progetti obiettivo	Tutela igienico-sanitaria ambiente di lavoro	Tutela igienico-sanitaria ambiente collett.	Vigilanza alimenti non di origine animale	Profilassi veterinaria	Vigilanza alimenti di origine animale	Servizi in gestione diretta	Servizi assistenza medico-generica pediatr. in con.	Servizi assistenza ostetrica in convenzione	Altri servizi assistenza in convenzione				
	101	102	201	202	203	204	301	302	303	401	402	501	502	503	504	600	700	800	
Spese correnti																			
Cat. 1ª - Organi istituzionali																			
Cat. 2ª - Personale dipendente																			
Cat. 3ª - Acquisto beni e serv.																			
Cat. 4ª - Trasferim. correnti																			
Cat. 5ª - Interessi passivi . .																			
Cat. 6ª - Poste correttive e compensative delle entrate																			
Cat. 7ª - Somme non attribuibili																			
Totale spese correnti . . .																			

ALLEGATO G

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE SECONDO L'ANALISI ECONOMICO-FUNZIONALE

PREVISIONI DI CASSA

Classificazione funzionale / Classificazione economica	Amministrazione e servizi generali		Obiettivi particolari del piano sanitario nazionale: quote integrative				Tutela igienico-sanitaria dell'ambiente naturale e di lavoro di collettività di vita e vigilanza sugli alimenti non di origine animale			Profilassi e vigilanza veterinaria		Assistenza medico-generica pediatrica ed infermieristica di base ambulatoriale e domiciliare				Assistenza medica infermieristica, specialistica, ambulatoriale e domiciliare	Assistenza ospedaliera	Assistenza farmaceutica	*Totale*
	Organi istituzionali	Servizi generali	Educazione sanitaria	Formazione del personale	Ricerca sanitaria finalizzata	Progetti obiettivo	Tutela igienico-sanitaria ambiente di lavoro	Tutela igienico-sanitaria ambiente collett.	Vigilanza alimenti non di origine animale	Profilassi veterinaria	Vigilanza alimenti di origine animale	Servizi in gestione diretta	Servizi assistenza medico-generica pediatr. in con.	Servizi assistenza ostetrica in convenzione	Altri servizi assistenza in convenzione				
	101	102	201	202	203	204	301	302	303	401	402	501	502	503	504	600	700	800	
Spese correnti																			
Cat. 1ª - Organi istituzionali																			
Cat. 2ª - Personale dipendente																			
Cat. 3ª - Acquisto beni e serv.																			
Cat. 4ª - Tasferim. correnti																			
Cat. 5ª - Interessi passivi . .																			
Cat. 6ª - Poste correttive e compensative delle entrate																			
Cat. 7ª - Somme non attribuibili																			
Totale spese correnti . . .																			

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 596.

Autorizzazione alla fondazione « Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri », in Milano, ad acquistare alcuni immobili.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione « Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri », in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 50.000.000, un terreno sito in Milano, via Eritrea n. 62, censito al nuovo catasto terreni, sezione Musocco, foglio 32, mappale 108, già mappale 183/b, di proprietà dell'ospedale maggiore di Milano, come da atti privati autenticati 14 e 16 maggio 1962, n. 74239 e 74357 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Quadri, notaio in Milano, e al prezzo di L. 45.000.000 un altro terreno di Ha 0.66.40 sito in Milano, via Eritrea n. 32, censito al nuovo catasto terreni, sezione Musocco, foglio 32, mappale 84, ugualmente di proprietà dell'ospedale maggiore di Milano, come da atto di compravendita 30 dicembre 1968, n. 1509/10148 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe, Fossati, notaio in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1980
Registro n. 88 *Istruzione, foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1980, n. 597.

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori bestiame di Bergamo.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'associazione provinciale allevatori bestiame di Bergamo, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1380.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1980
Registro n. 14 *Agricoltura, foglio n.* 234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1973, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 121, con il quale il dott. Giovanni Adorno fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1979, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 280, con il quale il dott. Giovanni Adorno è stato nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Milano;

Vista la dichiarazione in data 8 febbraio 1980, con la quale il dott. Giovanni Adorno ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visti i pareri favorevoli all'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dal commissario di borsa, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del dott. Giovanni Adorno dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino, a decorrere dal 18 febbraio 1980.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 380

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria compresse, nella confezione 60 compresse, della specialità medicinale denominata « Deciduasi Serono », della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a., in Roma. (Decreto di revoca n. 6157/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 22 luglio 1953, col quale venne registrata al n. 7900/A la categoria compresse, nella confezione 60 compresse, della specialità medicinale denominata « Deciduasi Serono », a nome della ditta Istituto farmacologico Serono S.p.a. (già Istituto nazionale medico farmacologico Serono), con sede in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale n. 00399800580, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che per la specialità medicinale suddetta alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione, come contestato alla ditta interessata con ministeriale in data 23 novembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 settembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse, nella confezione 60 compresse, della specialità medicinale denominata « Deciduasi Serono », registrata al n. 7900/A, in data 22 luglio 1953, a nome della ditta

Istituto farmacologico Serono S.p.a., con sede in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale n. 00399800580.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: Aniasi

(7837)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cromamidina » 8-10 capsule, della ditta S.r.l. Panther Osfa-Chemie, in Milano. (Decreto di revoca n. 6171/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 16 maggio 1959, 1° agosto 1973, con i quali venne registrata al n. 15127, la specialità medicinale denominata « Cromamidina » 8-10 capsule, a nome della S.r.l. Panther Osfa-Chemie, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00736830159;

Considerato che la specialità medicinale di cui trattasi è a base di cloramfenicolo associato e che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, come contestato alla ditta interessata in data 9 aprile 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato alcuna controdeduzione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 febbraio 1980;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cromamidina » 8-10 capsule, registrata al n. 15127 in data 16 maggio 1959-1° agosto 1973, a nome della S.r.l. Panther Osfa-Chemie, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Doberdò, 16, codice fiscale n. 00736830159.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: Aniasi

(7900)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metamucil », nella confezione flacone da 4 once, della ditta Searle & Co. di Chicago - Illinois (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 6156/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 9 marzo 1954, col quale venne registrata al n. 8695 la specialità medicinale denominata « Metamucil », nella confezione flacone da 4 once, a nome della ditta Searle & Co. di Chicago - Illinois (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metamucil », nella confezione flacone da 4 once, registrata al n. 8695 in data 9 marzo 1954, a nome della ditta Searle & Co. di Chicago - Illinois (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: Aniasi

(7892)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Clismatene sulfoantibiotico » 1 e 3 clismi da 40 ml, della ditta Mitim di Aurora Giangrasso e C. S.n.c., in Nichelino. (Decreto di revoca n. 6206/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 marzo 1960 e 2 novembre 1974, con i quali venne registrata al n. 16448, a nome della ditta Mitim di Aurora Giangrasso e C. S.n.c., codice fiscale n. 00514330018, con sede e domicilio fiscale in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40 (amministratore unico: Giangrasso Aurora di sesso femminile, nata a Catania il 16 luglio 1921, residente a Milano, via S. Gregorio, 12) la specialità medicinale denominata « Clismatene sulfoantibiotico » 1 e 3 clismi da 40 ml, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, così come contestato alla ditta in data 10 dicembre 1975;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha inviato controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 13 giugno 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Clismatene sulfoantibiotico » 1 e 3 clismi da ml 40, registrata al n. 16448 in data 18 marzo 1960 e 2 novembre 1974, a nome della ditta Mitim di Aurora Giangrasso e C. S.n.c., codice fiscale n. 00514330018, con sede e domicilio fiscale in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40 (amministratore unico: Giangrasso Aurora di sesso femminile, nata a Catania il 16 luglio 1921 e residente a Milano, via S. Gregorio, 12).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7885)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ustifil » pomata per uso dermatologico, nella confezione un tubetto da g 10, della ditta Farmila farmaceutici S.r.l. - Industria farmaco biologica, in Settimo Milanese. (Decreto di revoca n. 6199/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 26 febbraio 1966, col quale venne registrata al n. 16931/*A* la categoria con Prednisolone della specialità medicinale denominata « Ustifil » pomata per uso dermatologico, nella confezione un tubetto da g 10, a nome della ditta Farmila farmaceutici S.r.l. - Industria farmaco biologica, con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi, 50, codice fiscale n. 00730890159, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, in particolare per la presenza del cloramfenicolo;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le controdeduzioni richieste con nota del 4 febbraio 1980;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria con Prednisolone della specialità medicinale denominata « Ustifil » pomata per uso dermatologico, nella confezione un tubetto da g 10, registrata al n. 16931/*A* in data 26 febbraio 1966, a nome della ditta Farmila farmaceutici S.r.l. - Industria farmaco biologica, con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi, 50, codice fiscale n. 00730890159.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7949)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 12423 del 29 maggio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CGIL sig.na Maria Concetta Zaffiri, dimissionaria, con il sig. Silverio Iannella;

Decreta:

Il sig. Silverio Iannella è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione della sig.na Maria Concetta Zaffiri, dimissionaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8602)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Oleoterpene » 10 fiale × 2 cc, della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, in Genova-Quarto. (Decreto di revoca n. 6228/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 20 agosto 1959, con il quale venne registrata al n. 3864 la specialità medicinale denominata « Oleoterpene » (fiale) nella confezione 10 fiale da 2 cc, a nome della ditta Isola - Istituto Bioterapico Internazionale, con sede in Genova - Quarto, viale Pio VII n. 50, codice fiscale n. SLI-SFN08C12-G195E prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa specialità medicinale in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la menzionata ditta non ha provveduto ad inviare le previste controdeduzioni richieste con lettera del 17 ottobre 1978;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 dicembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Oleoterpene » (fiale), nella confezione 10 fiale da 2 cc, registrata al n. 3864 in data 20 agosto 1959 a nome della ditta Isola - Istituto bioterapico internazionale, con sede in Genova - Quarto, viale Pio VII n. 50, codice fiscale n. SLI-SFN08C12-G195E.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici, dei veterinari e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8467)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Expo commercio '80 - XV Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Expo commercio '80 - XV Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio » che avrà luogo a Milano dal 31 ottobre al 4 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8868)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « X Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « X Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria » che avrà luogo a Milano dal 26 ottobre al 3 novembre 1980, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8867)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1980.

Protezione temporanea dei marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Sifuc - Salone nazionale della ferramenta e dei colori », in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « III Sifuc - Salone nazionale della ferramenta e dei colori » che avrà luogo a Napoli dal 24 al 27 ottobre 1980 godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 settembre 1980

p. *Il Ministro*: NAPOLI

(8869)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1980.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1980, n. 127, concernente: « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche ».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1980, n. 127, concernente la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e la nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali delle ostetriche;

Visti gli articoli 12 e 42 della legge 16 agosto 1962, n. 1417;

Vista la delibera n. 116 adottata in data 30 giugno 1980 dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e concernente il regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1980, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione della predetta delibera;

Decreta:

E' approvata, nel testo annesso al presente decreto, la delibera n. 116 adottata in data 30 giugno 1980 dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per le ostetriche e concernente il regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1980, numero 127.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE

Delibera n. 116/Varie

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 2 APRILE 1980, N. 127, CONCERNENTE LA « SOPPRESSIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLE OSTETRICHE E NUOVA DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER LE OSTETRICHE ».

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Riunito a Roma in data 30 giugno 1980;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1417, concernente il « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento assistenziale »;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 661, contenente: « Modificazioni alla legge 16 agosto 1962, n. 1417, sul riordinamento dell'ENPAO »;

Vista la legge 2 aprile 1980, n. 127, relativa alla « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche »;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1967, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 16 agosto 1962, n. 1417, concernente il « Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, sull'avvio della riforma sanitaria, la gestione assistenza dell'ENPAO è stata individuata tra quelle da sopprimere e conseguentemente è stato nominato il commissario liquidatore della gestione stessa;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », e le successive disposizioni in materia;

Considerato che a seguito dell'emanazione della legge 2 aprile 1980, n. 127, si rende necessaria l'approvazione di nuove modalità per l'erogazione delle pensioni, in sostituzione delle norme contenute nel decreto ministeriale 12 giugno 1967 per l'esecuzione della legge 16 agosto 1962, n. 1417;

Rilevato che in base all'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, spetta al comitato direttivo deliberare « i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni » da sottoporre alla approvazione del consiglio nazionale;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 42 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, e cioè che il regolamento per la previdenza e l'assistenza, deliberato dal consiglio nazionale su proposta del comitato direttivo dell'ente, è approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Preso atto che il comitato direttivo dell'ente, con delibera n. 111 del 14 giugno 1980, ha predisposto uno schema di « regolamento » da sottoporre alle decisioni del consiglio nazionale;

Delibera:

Il regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1980, n. 127, nel testo che fa parte integrante della presente delibera e che sarà trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la definitiva approvazione a mezzo decreto ministeriale.

Il consiglio nazionale, tenuto inoltre conto dell'urgenza di dare applicazione alla legge n. 127/1980 soprattutto per quanto riguarda l'erogazione delle nuove pensioni, conferisce al comitato direttivo il più ampio mandato per apportare al testo del « regolamento » tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste o suggerite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente: Trincia

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1980, n. 127, concernente la « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche ».

Art. 1.

Validità delle nuove norme regolamentari

In attuazione di quanto previsto dalla legge 2 aprile 1980, n. 127, il trattamento previdenziale alle iscritte all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche (ENPAO), in seguito più brevemente denominato Ente, è disciplinato dal seguente regolamento:

Titolo I

Dei contributi

Art. 2.

Iscrizione all'Ente e importo dei contributi

L'iscrizione all'Ente viene effettuata annualmente in base agli albi provinciali delle ostetriche, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Le iscritte all'Ente, a decorrere dal 1980, sono tenute a versare il contributo annuo previsto dall'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

Sono esentate dal pagamento dei contributi all'Ente le ostetriche che usufruiscono di pensione di vecchiaia o di invalidità.

Coloro che pur godendo del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente continuino a svolgere attività professionale, sono tenute, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento.

Per la dimostrazione dell'inattività professionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'ostetrica pensionata per vecchiaia dovrà far pervenire all'Ente e, per conoscenza, al collegio di appartenenza, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15) attestante che durante l'anno non ha svolto attività professionale e che, fra l'altro, non è in possesso dei registri dei parti e degli aborti.

Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Ente provvederà a fissare nei confronti di ogni iscritta, ai fini dell'emissione dei ruoli esattoriali da parte dei collegi provinciali delle ostetriche, l'importo del contributo annuo, che comunque non potrà essere inferiore a L. 300.000, in relazione al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale, reddito che l'interessata è tenuta a presentare all'Ente entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi.

Per l'anno 1980, in via eccezionale, il termine per la denuncia all'Ente da parte dell'iscritta, del reddito professionale relativo all'anno 1979, è prorogato al 27 ottobre 1980.

Per « reddito professionale » si intende il reddito derivante dall'esercizio della libera professione, con esclusione di quello percepito, a qualsiasi titolo, per lavoro dipendente o per trattamenti pensionistici.

Art. 3.

Emissione dei ruoli esattoriali

Come stabilito dall'art. 21 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, spetta ai collegi provinciali delle ostetriche emettere, per conto dell'Ente, i ruoli esattoriali entro i termini e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

La presentazione dei ruoli alle rispettive intendenze di finanza e alle ricevitorie provinciali avviene a mezzo appositi moduli predisposti dall'Ente.

L'iscritta che nel corso dell'anno acquisisce il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità ha il dovere di versare per intero il contributo annuo a suo carico relativo all'anno in cui matura il diritto al trattamento previdenziale. Qualora l'iscritta non ottemperi a tale obbligo, l'Ente provvederà alla sospensione della pensione fino a quando l'interessata non avrà regolarizzato la sua posizione.

Art. 4.

Riscossione dei contributi

La riscossione avviene tramite le esattorie comunali, le quali provvedono al versamento delle rate all'Ente a mezzo delle ricevitorie provinciali, operanti in base alle norme contenute nelle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, osservanti le modalità e i termini in esse stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

Art. 5.

Trasmissione ruoli

I collegi hanno l'obbligo di trasmettere all'Ente l'elenco nominativo delle ostetriche incluse nei ruoli ordinari e suppletivi, nonché copia del riassunto ruoli, firmata dall'intendente di finanza e controfirmata dal ricevitore provinciale.

L'elenco nominativo deve contenere un numero di iscritte corrispondenti alle quote di carico risultante nel riassunto ruoli.

Art. 6.

Ricorsi contro l'iscrizione o l'esclusione dai ruoli

Contro l'iscrizione nei ruoli, nei soli casi di errore o di duplicazione, è ammesso ricorso al comitato direttivo, entro trenta giorni dalla notifica della cartella dei pagamenti.

Possono presentare ricorso, entro il 30 giugno dell'anno cui i ruoli si riferiscono, anche le ostetriche che si ritengano indebitamente escluse.

Il comitato direttivo decide i ricorsi nella prima riunione che avrà luogo a partire dal trentesimo giorno successivo alla loro presentazione. La delibera viene notificata all'interessata e, per conoscenza, al collegio di appartenenza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le decisioni del comitato direttivo sono definitive.

Art. 7.

Cancellazione dai ruoli e sgravi

La cancellazione e la reiscrizione negli albi professionali comportano la cancellazione e la reiscrizione nei ruoli esattoriali dell'Ente, fatti salvi i casi previsti dall'art. 2 del presente regolamento e quelli seguenti: *a*) per le ostetriche iscritte agli albi professionali successivamente all'entrata in vigore della legge 2 aprile 1980, n. 127, e risultanti iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria; *b*) per le ostetriche già iscritte allo Ente e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria che non hanno esercitato la facoltà di proseguire nella assicurazione dell'Ente con le modalità previste dal sesto comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

Per le eventuali cancellazioni dai ruoli esattoriali in corso e per le eventuali emissioni di buoni di sgravio o rimborsi di quote indebitamente riscosse, è competente il comitato esecutivo.

Le ostetriche cancellate dall'albo dopo la emissione dei ruoli esattoriali, sono tenute al pagamento dell'intero contributo, conservando, di conseguenza, i relativi diritti agli effetti delle prestazioni dell'Ente. Avranno invece diritto allo sgravio le ostetriche cancellate dagli albi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui i ruoli si riferiscono.

Art. 8.

Trasmissione documenti all'Ente da parte dei collegi

Per il raggiungimento dei fini assegnati dalla legge e dai regolamenti dell'Ente, questi si avvale dell'opera dei collegi provinciali.

La data del timbro apposta dal collegio su qualsiasi documento, trasmesso dall'iscritta e riguardante l'Ente, fa fede agli effetti dei termini.

Titolo II

Delle prestazioni previdenziali

Art. 9.

Pensione di vecchiaia e di invalidità

Le prestazioni previdenziali erogate all'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia;
b) la pensione di invalidità.

L'importo delle pensioni annue di vecchiaia e di invalidità è fissato nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127.

La pensione di vecchiaia è incompatibile con quella di invalidità e viceversa.

Art. 10.

Conseguimento della pensione di vecchiaia

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età minima di sessanta anni con almeno quindici anni di contribuzione.

L'iscritta può continuare nel versamento dei contributi obbligatori fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di età e sempre che non abbia raggiunto i quaranta anni di contribuzione.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato i contributi obbligatori fino al 31 dicembre 1979 e successivamente a norma dell'art. 3 della legge n. 127/1980.

Art. 11.

Conseguimento della pensione di invalidità

Hanno diritto alla pensione di invalidità le iscritte di qualsiasi età che siano inabili in modo totale e permanente alla professione di ostetrica e che possano far valere almeno cinque anni contribuzione.

Per ottenere la pensione di invalidità, l'ostetrica deve aver versato interamente i cinque anni di contribuzione e risultare iscritta all'Ente all'atto della presentazione della domanda di pensione di invalidità.

Lo stato di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica deve risultare da un certificato dell'autorità sanitaria competente che l'iscritta deve allegare alla domanda di pensione.

Per l'accertamento della sussistenza dello stato di invalidità totale e permanente all'esercizio della specifica professione di ostetrica, l'autorità sanitaria competente farà ricorso ai principi vigenti in materia di pensionistica sociale.

La pensione viene revocata se cessa lo stato di invalidità.

L'ostetrica che a seguito di domanda abbia acquisito il diritto alla pensione di invalidità da parte dell'Ente, non può risultare iscritta all'albo. Pertanto, per ottenere l'erogazione del trattamento previdenziale, deve trasmettere all'Ente il certificato rilasciato dal collegio provinciale delle ostetriche di appartenenza, attestante l'avvenuta cancellazione dall'albo.

Art. 12.

Accertamenti dello stato di invalidità

L'Ente può disporre visite di controllo al fine di accertare le infermità denunciate dalle iscritte per il conseguimento della pensione ed il permanere dello stato di invalidità.

Il rifiuto da parte dell'interessata di sottoporsi a visita sanitaria fa ritardare la decorrenza della pensione e, qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

In caso di ricorso al comitato direttivo dell'Ente contro il mancato riconoscimento dello stato di invalidità, o contro la revoca della pensione di invalidità, l'iscritta può chiedere la costituzione di un collegio medico composto da un sanitario di fiducia dell'Ente, da uno di fiducia dell'interessata e da un terzo medico scelto di comune accordo tra le parti. Il parere del collegio medico è vincolante e la decisione del comitato direttivo è definitiva.

Qualora, a richiesta dell'ostetrica, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosca l'invalidità, le spese relative sono a carico della richiedente.

Art. 13.

Decorrenza della pensione

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta domanda all'Ente.

La domanda deve essere inoltrata all'Ente, tramite il Collegio di appartenenza, a mezzo degli appositi moduli e deve essere corredata del certificato di nascita.

Ai fini della decorrenza della pensione verrà considerata valida la data del timbro apposto nella stessa giornata d'arrivo della domanda, dal collegio di appartenenza ovvero dall'Ente qualora la domanda venga trasmessa dall'iscritta direttamente all'Ente.

Qualora l'ultimo giorno del mese risulti festivo, la domanda pervenuta il primo giorno seguente a quello festivo (o a quelli festivi) verrà considerata come pervenuta l'ultimo giorno del mese.

Art. 14.

Notifica dell'accoglimento o reiezione delle domande

Entro novanta giorni dalla data di ricevimento, il comitato esecutivo delibera sulle domande di pensione e nei successivi trenta giorni l'Ente provvede a dare comunicazione della decisione alla interessata e, per conoscenza, al collegio di appartenenza.

In caso di accoglimento della domanda, nella lettera di comunicazione devono essere precisati l'importo annuo della pensione e la misura mensile corrisposta, ripartita in tredici mensilità.

Nel caso di reiezione della domanda di pensione, nella comunicazione all'interessata per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, devono essere specificati i motivi della reiezione e deve essere resa nota la facoltà di ricorso all'organo superiore, entro i termini stabiliti.

Contro le decisioni del comitato esecutivo, l'interessata ha diritto di ricorrere al comitato direttivo entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

Art. 15.

Pagamento della pensione

Il pagamento della pensione viene effettuato bimestralmente in rate posticipate, a mezzo assegno bancario inviato al recapito indicato nella domanda e intestato all'avente diritto.

La tredicesima mensilità verrà erogata nel mese di dicembre.

Titolo III

NORME GENERALI

Art. 16.

Cumulabilità di trattamento

Le prestazioni di previdenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione goduto o spettante all'iscritta.

Art. 17.

Azione di rivalsa per recupero di somme indebitamente percepite

L'Ente ha il diritto di svolgere, nei confronti delle iscritte, azione di rivalsa al fine del recupero di somme indebitamente percepite.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 18.

Corresponsione provvisoria delle pensioni

In attesa che si provveda agli adempimenti ed agli accertamenti previsti dall'art. 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127, ai fini della determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità nei confronti delle ostetriche in godimento di pensione alla data del 31 dicembre 1979, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ente corrisponderà a tutte le iscritte che si trovano nelle predette condizioni, una pensione pari a L. 90.000 (novantamila) mensili, in rate bimestrali posticipate.

Entro il 31 dicembre 1980 l'Ente dovrà determinare il trattamento previdenziale nella misura spettante alle pensionate al 31 dicembre 1979 e provvedere all'eventuale corresponsione della differenza tra l'importo erogato in base al comma precedente e quello spettante ed alla corresponsione degli arretrati a decorrere dal gennaio 1980.

Art. 19.

Emissione ruoli esattoriali per l'anno 1980

Il contributo annuo per l'anno 1980 a carico di ciascuna iscritta previsto dall'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, sarà emesso dai competenti collegi provinciali delle ostetriche a mezzo ruoli esattoriali suppletivi da presentare alle rispettive intendenze di finanza ed alle ricevitorie provinciali entro il 30 novembre 1980.

Dal calcolo dell'ammontare del predetto contributo per lo anno 1980, va detratta la somma di L. 25.000 (venticinquemila) procapite, corrispondente al contributo previdenziale annuo, previsto dall'art. 3 della legge 27 luglio 1967, n. 661, nei confronti delle ostetriche già messe a ruolo per l'anno 1980 a seguito della presentazione dei ruoli esattoriali in data anteriore alla legge 2 aprile 1980, n. 127.

Qualora, alla data del novembre 1980, l'Ente e i collegi provinciali delle ostetriche non fossero in condizioni di determinare il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per l'anno 1980 nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale come previsto dal primo comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, si provvederà all'emissione dei ruoli esattoriali suppletivi fissando il contributo annuo personale nella misura di L. 300.000 prevista dal quinto comma dell'art. 3 della citata legge, sottraendo da tale somma l'importo del contributo annuo di L. 25.000 già corrisposto all'Ente dall'iscritta.

L'eventuale conguaglio relativo al contributo 1980 nei confronti delle singole iscritte, verà effettuato in occasione della emissione dei ruoli esattoriali per l'anno 1981.

Art. 20.

Facoltà di proseguire nell'assicurazione previdenziale

Le ostetriche che trovandosi nelle condizioni previste dal sesto comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 (iscritte all'Ente e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria), che intendono proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla citata legge, debbono esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro il 27 ottobre 1980.

Tale facoltà, entro il predetto termine, va esercitata a mezzo di domanda in carta semplice debitamente firmata, da inviare all'Ente e, per conoscenza, al collegio provinciale delle ostetriche di appartenenza, nella quale l'interessata — premesso di trovarsi nelle condizioni previste dal sesto comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 — dichiara di voler proseguire nell'assicurazione ENPAO con le stesse modalità stabilite dalla citata legge.

Le domande che perverranno all'Ente oltre i termini dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1980, n. 127, non saranno prese in considerazione.

Art. 21.

Cessazione di appartenenza all'Ente

Le ostetriche che trovandosi nelle condizioni previste dal sesto comma dell'art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127 (iscritte all'Ente e contemporaneamente ad altre forme di previdenza obbligatoria), che non si avvarranno della facoltà di continuare l'iscrizione all'Ente osservando le modalità indicate nel precedente art. 21, cessano automaticamente di appartenere allo Ente senza poter far valere, vita natural durante, alcun diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. Nei loro confronti, entro i sei mesi successivi al termine previsto per esercitare la facoltà di proseguire nell'assicurazione, l'Ente provvederà alla restituzione dei contributi individuali versati alla gestione previdenza, previsti dall'art. 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1417 e dall'art. 2 della legge 27 luglio 1967, n. 661, maggiorati degli interessi al tasso legale.

Art. 22.

Abrogazione di norme

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con decreto ministeriale 12 giugno 1967 che si intende abrogato.

Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con il presente regolamento.

Art. 23.

Decorrenza

Il presente regolamento, approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entra in vigore con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presidente: TRINCIA

(8766)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1980.

Aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione per la campagna vendemmiale 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2893/74 del 18 novembre 1974, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità;

Considerate le condizioni climatiche della corrente campagna vendemmiale;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzato per la corrente campagna vendemmiale l'aumento del grado alcolico del vino base destinato alla spumantizzazione (couvée), da effettuarsi secondo quanto previsto dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2893/74.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1980.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fabbrocini S.p.a., in Terzigno.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1980 che ha disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli) e la sottoposizione della stessa azienda all'amministrazione straordinaria;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 22 febbraio 1980, con il quale sono stati nominati i commissari straordinari ed i membri del comitato di sorveglianza della suindicata banca;

Vista l'istanza avanzata dai commissari straordinari dell Banca Fabbrocini per la sua messa in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che nei confronti della richiamata banca ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, primo comma, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione coatta dell'azienda, attesa in particolare l'eccezionale gravità delle perdite riscontrate;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede a Terzigno (Napoli), già in amministrazione straordinaria, e la stessa è posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9064)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 26 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	858,80	858,80	858,70	858,80	858,55	858,75	858,70	858,80	858,80	858,80
Dollaro canadese	735,80	735,80	736 —	735,80	735,95	735,75	735,75	735,80	735,80	735,80
Marco germanico	475,35	475,35	475,55	475,35	475,35	475,30	475,45	475,35	475,35	475,35
Fiorino olandese	437,67	437,67	437,60	437,67	437,45	437,65	437,77	437,67	437,67	437,65
Franco belga	29,631	29,631	29,62	29,631	26,60	29,60	29,647	29,631	29,631	29,63
Franco francese	205,09	205,09	204,90	205,09	204,85	205,05	205,08	205,09	205,09	205,09
Lira sterlina	2059 —	2059 —	2055 —	2059 —	2057,50	2059 —	2059,65	2059 —	2059 —	2059 —
Lira irlandese	1788,50	1788,50	1790 —	1788,50	1790,50	—	1790 —	1788,50	1788,50	—
Corona danese	153,91	153,91	153,85	153,91	153,80	153,90	153,95	153,91	153,91	153,90
Corona norvegese	176,45	176,45	176,60	176,45	176,30	176,40	176,50	176,45	176,45	176,45
Corona svedese	206,93	206,93	206,80	206,93	206,65	206,90	207 —	206,93	206,93	206,90
Franco svizzero	521,45	521,45	520,20	521,45	520,25	521,40	521,25	521,45	521,45	521,45
Scellino austriaco	67,211	67,211	67,26	67,211	67,25	67,20	67,222	67,211	67,211	67,20
Escudo portoghese	17,12	17,12	17,17	17,12	17,15	17,10	17,15	17,12	17,12	17,12
Peseta spagnola	11,645	11,645	11,65	11,645	11,65	11,65	11,65	11,645	11,645	11,64
Yen giapponese	4,055	4,055	4,04	4,055	4,04	4,05	4,061	4,055	4,055	4 —

Media dei titoli del 26 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	88,400
» 5,50% » » 1968-83	84,800
» 5,50% » » 1969-84	81,575
» 6% » » 1970-85	79,450
» 6% » » 1971-86	77,150
» 6% » » 1972-87	73,150
» 9% » » 1975-90	75,225
» 9% » » 1976-91	77,050
» 10% » » 1977-92	81,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,725
» » » » 1- 3-1979/81	99,725
» » » » 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	99,750
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,550
» » » » 1- 5-1979/82	97,650
» » » » 1- 7-1979/82	97,600
» » » » 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	97,750
» » » » 1- 3-1980/82	98,825
» » » » 1- 1-1980/83	97,200
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	98,350
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,950
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,775
» » » 12% 1- 4-1982	95,080
» » » 12% 1-10-1983	92,350
» » » 12% 1- 1-1984	92,500
» » » 12% 1- 4-1984	92,600
» » » 12% 1-10-1984	92,350
» » » 12% 1-10-1987	89,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 settembre 1980

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	858,75
Dollaro canadese	735,775
Marco germanico	475,40
Fiorino olandese	437,72
Franco belga	29,639
Franco francese	205,085
Lira sterlina	2059,325
Lira irlandese	1789,25
Corona danese	153,93
Corona norvegese	176,475
Corona svedese	206,965
Franco svizzero	521,35
Scellino austriaco	67,216
Escudo portoghese	17,135
Peseta spagnola	11,647
Yen giapponese	4,058

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 mod. 241 D.P. — Data: 14 settembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Brindisi. — Intestazione: Zaccaria Angelo Raffaele, nato a Ostuni il 21 aprile 1954. — Titoli del debito pubblico al portatore: 1. — Capitale: L. 5.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(8704)

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 2 settembre 1980, la Banca popolare dell'Alto Lazio, società cooperativa a responsabilità limitata, in Roma, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(9015)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Ludovico Rossi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(8947)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Antonio Gnoni Mavarelli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Umbertide (Perugia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(8946)

Conferma del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

Il sig. Luigi Lucchese è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte S. Giovanni Campano (Frosinone).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(8945)

Nomina dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, in Terzigno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 3 ottobre 1980 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), e pone la stessa in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

I signori dott. Renato Carpinelli, nato a Napoli il 23 settembre 1913, prof. avv. Antonio Piras, nato a Sassari il 3 ottobre 1934, avv. Vincenzo Sparano, nato a Napoli il 4 agosto 1929, sono nominati commissari liquidatori ed i signori dott. Vincenzo Cesaro, nato a Napoli il 13 aprile 1906, prof. Vincenzo Di Rosa, nato a Naro (Agrigento) il 6 settembre 1906, sig. Dario Zincone, nato a Qualiano (Napoli) il 26 novembre 1922, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca Fabbrocini, società per azioni, con sede legale in Terzigno (Napoli), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1980

Il Governatore: CIAMPI

(9065)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli ed esami, a settantatre posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 e 40, commi 4, 5 e 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a posti di segretario comunale generale di seconda classe vacanti nelle seguenti segreterie di comuni della classe seconda:

Agrigento:
Raffadali

Arezzo:
Montevarchi

Ascoli Piceno:
Porto S. Elpidio

Bari:
Conversano
Giovinazzo
Locorotondo
Noci

Benevento:
S. Agata dei Goti

Bergamo:
Ponte S Pietro

Brescia:
Darfo Boario Terme
Ghedi
cons. Nave Collebeato

Brindisi:
Ostuni
Torre Santa Susanna

Cagliari:
Iglesias
Villacidro

Caserta:
Piedimonte Matese
S. Felice a Cancello
Trentola Ducenta

Catania:
Biancavilla

Catanzaro:
Crotone

Chieti:
Guardiagrele
S. Salvo

Enna:
Troina

Ferrara:
Copparo

Firenze:
Lastra a Signa

Gorizia:
Ronchi dei Legionari

Lecce:
Taviano
Ugento

Macerata:
Recanati

Massa e Carrara:
Fivizzano

Milano:
Bollate
Bovisio Masciago
Bresso
Buccinasco
Canegrate
Casalpusterlengo
Cassano d'Adda
Cerro Maggiore
Cesano Boscone
Meda

Modena:
Formigine

Napoli:
Caivano
Casalnuovo di Napoli
Casavatore
Frattamaggiore
Qualiano
Quarto
S. Anastasia
Saviano

Padova:
Cittadella

Pavia:
Broni

Pescara:
Penne

Pisa:
S. Giuliano Terme

Pistoia:
Pescia

Pordenone:
Maniago
Sacile

Ragusa:
Comiso

Rovigo:
Badia Polesine

Sassari:
La Maddalena
Ozieri
Sorso

Siena:
Poggibonsi

Siracusa:
Francofonte

Taranto:
Mottola
S. Giorgio Ionico

Treviso:
S. Biagio di Callalta

Varese:
Cardano al Campo

Venezia:
Eraclea
Mira
S. Stino di Livenza

Vercelli:
Cossato

Vicenza:
Recoaro Terme

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i segretari capi i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo in tale qualifica ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto »;

b) i vice segretari titolari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario generale di classe seconda, ovvero alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, tranne quello della età ed abbiano prestato almeno nove anni di servizio effettivo di ruolo nelle anzidette qualifiche ovvero almeno undici anni di servizio effettivo di ruolo in qualità di segretario comunale o di impiegato alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno cinque nelle qualifiche di segretario comunale, di vice segretario o di capo ripartizione.

I vice segretari ed i capi ripartizione devono aver riportato nell'ultimo quinquennio di servizio in tali qualifiche, per tre anni il giudizio complessivo di « ottimo » e per gli altri due anni almeno quello di « distinto ».

Non è richiesto il diploma di laurea, per i vice segretari e per i capi ripartizione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 8 giugno 1962, n. 604, i quali abbiano prestato, dalla stessa data, ininterrotto servizio in tali qualifiche.

Salvo quanto previsto alla precedente lettera *a*) i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, entro e non oltre il 20 novembre 1980 apposita domanda corredata del talloncino di ricevuta di vaglia postale di L. 1.000 (mille) quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Ai sensi della nota marginale all'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo delle domande.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 4.

Alla domanda i candidati devono accludere i titoli che intendono produrre nel proprio interesse (diploma di laurea e relativa votazione, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, ecc., attestazione dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti alla classe seconda o superiore, incarichi speciali, ecc.) compresi quelli che danno titolo alle preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, nonchè le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari.

I candidati segretari comunali devono produrre, inoltre, copia del foglio matricolare aggiornato a data corrente, rilasciata dalle prefetture presso il cui ruolo provinciale sono iscritti.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione e che abbiano rivestito la qualifica di impiegato di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali devono, inoltre, produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato;

2) copia conforme del regolamento organico con relativa pianta.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione debbono, altresì, dichiarare, nella domanda, esplicitamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione, da notaio o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale tra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che rivestono la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione i quali risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione.

Art. 5.

L'esame, secondo il programma annesso al presente decreto, consta di tre prove scritte a carattere teorico-pratico e di una prova orale.

Almeno una delle prove scritte avrà particolare attinenza ai servizi di istituto delle amministrazioni comunali.

Per la disciplina delle prove di esame saranno applicate le norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1956, n. 686.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14, 15 *e* 16 *gennaio* 1981 *con inizio alle ore otto.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto nei giorni e nell'ora specificati.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice e ne sarà dato avviso ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Per avere accesso all'aula di esame, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte e quella orale, dovranno esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione della sua convocazione per la prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente o dal segretario della commissione è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei voti riportati dal candidato nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto conseguito nella prova orale.

I candidati che sosterranno la prova orale con esito positivo e quelli di cui all'art. 7, dovranno indicare, con apposita istanza, le singole sedi a concorso alle quali, in stretto ordine di preferenza, chiedono di essere assegnati in caso di esito favorevole del concorso.

Di tali indicazioni sarà tenuto conto compatibilmente con la posizione acquisita da ciascun candidato nella graduatoria di merito.

Le istanze di cui sopra dovranno pervenire a questo Ministero entro dieci giorni dalla data della prova orale e, per i candidati di cui all'art. 7, primo comma, entro il termine che sarà loro comunicato da questo Ministero.

Nessun conto sarà tenuto delle istanze che non indichino esplicitamente le sedi a concorso ovvero che non perverranno a questo Ministero nel termine fissato.

Art 7.

I candidati che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 40, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dovranno produrre entro il termine del 20 novembre 1980 previsto dall'art. 3, apposita domanda corredata dal talloncino di ricevuta del vaglia postale di L. 1.000 quale tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma con l'indicazione della causale del versamento.

Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 3, commi secondo, quarto, quinto e sesto, e 4, commi primo, secondo e ultimo.

I candidati di cui al presente articolo saranno inseriti nella graduatoria sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame sostenute in uno dei concorsi di cui al quarto comma del citato art. 40 integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione giudicatrice agli eventuali titoli posseduti.

In applicazione del decreto ministeriale 25 settembre 1980, tale punteggio sarà maggiorato del coefficiente di anzianità di punti 0,02 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di anzianità nella posizione di idoneo in uno dei suddetti concorsi a partire dalla data di approvazione della relativa graduatoria.

Per i candidati in possesso di più idoneità l'inserimento nella graduatoria avverrà tenuto conto del punteggio più favorevole risultante dalla combinazione punteggio nelle prove scritte ed orali, punteggio nei titoli e punteggio conseguito per effetto del coefficiente di anzianità di cui sopra.

Art. 8.

I candidati che intendono partecipare al concorso con entrambe le procedure (quella normale per esami e per titoli e quella speciale di cui al predetto art. 40) dovranno farne esplicita menzione nella domanda e saranno inseriti nella graduatoria con il punteggio complessivo più favorevole.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto saranno osservate le norme di cui alle leggi 8 giugno 1962, n. 604, 17 febbraio 1968, n. 107, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Roma, addì 30 settembre 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

a) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali;

b) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

c) diritto costituzionale e amministrativo.

Prove orali:

a) le materie delle prove scritte;

b) ragioneria applicata agli enti territoriali;

c) nozioni di diritto civile;

d) diritto penale (codice penale: libro I, libro II, titoli II e VII);

e) legislazione sociale;

f) politica economica con particolare riguardo alla programmazione;

g) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

h) elementi di contabilità generale dello Stato.

(9020)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a tredici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Napoli

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Napoli è stato bandito con decreto ministeriale 22 giugno 1977;

Considerato che risultano attualmente vacanti tredici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Napoli;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tredici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Napoli.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice, presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Napoli, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare; entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Napoli;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Napoli della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad accezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i)* dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti dall'art. 3, lettera *i)* del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2 ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sara provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*), ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme suindicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 382

(8957)

Concorso a dodici posti di agente di cambio presso la borsa valori di Firenze

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, e successive modificazioni;

Considerato che l'art. 2 della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, fa obbligo all'Amministrazione del tesoro di bandire per ciascuna borsa valori il concorso per agente di cambio ogni biennio, qualora nel corso di questo si siano verificate vacanze nel ruolo;

Considerato che l'ultimo concorso ad agente di cambio presso la borsa valori di Firenze è stato bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1978;

Considerato che risultano attualmente vacanti dodici posti nel ruolo degli agenti di cambio della borsa valori di Firenze;

Vista la proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a dodici posti di agente di cambio nel ruolo della borsa valori di Firenze.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, compilata su carta da bollo e sottoscritta dal candidato, dovrà essere presentata o fatta pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice presso l'ufficio del commissario di borsa della borsa valori di Firenze entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione, che dovrà essere indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XIII, i candidati dovranno indicare il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio, e l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà inoltre contenere l'elenco dei documenti allegati.

Art. 3.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dalla competente autorità comunale;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla competente camera di commercio;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche demografiche e attuariali o diplomi di laurea equiparati, in originale, o in copia autenticata dal notaio;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa, in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio a cessare dalle altre attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la borsa valori di Firenze;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la camera di commercio di Firenze della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano avere esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agente di cambio rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quiquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*) dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quelli richiesti all'art. 3, lettera *i*), del presente bando.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla camera di commercio competente, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della citata legge 23 maggio 1956, n. 515, nel quale dovrà essere indicata la durata delle predette attività.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

I candidati che intendono fruire di tali benefici dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso, la qualifica posseduta, allegando il documento idoneo a comprovarla, in conformità delle vigenti disposizioni di legge concernenti le diverse categorie di beneficiari.

La commissione esaminatrice potrà assegnare un termine per regolarizzare il documento presentato, o per sostituirlo con quello prescritto, e potrà altresì consentire che tale documento sia presentato anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice, a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di 100 e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di uguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice, e loro notificati in tempo utile, ad una prova di idoneità.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito, nella prova di esame, una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati dal sostenere detto esame, qualora ne facciano richiesta per iscritto, e in tal caso verranno loro attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse, per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio, conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati, per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituti di credito, per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme sopra indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, o per mancanza, ovvero per parità di titolo di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che l'approverà con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria, la commissione invierà tutti i documenti del concorso e i verbali delle riunioni tenute.

Art. 12.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1980
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 398

(8956)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso le Università sottoindicate:

Pisa;

Calabria;

Lecce;

Istituto universitario orientale di Napoli;

Istituto universitario di architettura di Venezia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale delle singole università e degli istituti di istruzione universitaria.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'università o istituto di istruzione universitaria per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(9000)

Concorso ad un posto di operaio di prima categoria presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di prima categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti nell'amministrazione universitaria per la sottoindicata qualifica di mestiere, presso la facoltà di medicina e chirurgia per l'istituto di oncologia dell'Università di Messina:

preparatore specializzato di laboratori chimici, fisici e biologici . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(9001)

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di oncologia . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(9002)

Concorso ad un posto di tecnico di radiologia medica presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di oncologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte di tecnico di radiologia medica (legge 4 agosto 1965, n. 1103).

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(9003)

Concorso a quattro posti di infermiera diplomata presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva delle infermiere diplomate delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di oncologia . . . . . posti 4

Titolo di studio richiesto: diploma di infermiere rilasciato da una scuola convitto professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(9004)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1979, registro n. 17 Difesa, foglio n. 231, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai marescialli in servizio permanente dell'Arma stessa;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1980, registro n. 4 Difesa, foglio n. 134, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri indetto con decreto ministeriale 21 maggio 1979, citato nelle premesse:

1) mar. CC. s.p. Luca Giuseppe, nato il 25 dicembre 1940 . . . . punti 39,20
2) mar. CC. s.p. Sabiu Pietro, nato il 7 giugno 1945 . . . . » 39,10
3) mar. CC. s.p. Tropeano Vincenzo, nato il 17 febbraio 1942 . . . . » 38,85
4) mar. CC. s.p. Capone Sergio, nato l'11 settembre 1941 . . . . » 38,20
5) mar. CC. s.p. Cucchiari Giustino, nato il 10 febbraio 1946 . . . . » 37,85
6) mar. CC. s.p. Tore Ivano, nato il 27 maggio 1944 » 37,60
7) mar. CC. s.p. Ferretti Giovanni, nato l'11 febbraio 1946 . . . . » 36,75
8) mar. CC. s.p. Rocco Giuseppe, nato il 2 maggio 1946 . . . . » 36,50
9) mar. CC. s.p. La Prova Domenico, nato il 29 maggio 1946 . . . . » 36,00
10) mar. CC. s.p. Vergallo Oronzo, nato il 6 luglio 1946 . . . . » 35,50
11) mar. CC. s.p. Pontillo Giuseppe, nato il 3 maggio 1947 . . . . » 35,40
12) mar. CC. s.p. Di Matteo Nicola, nato il 26 marzo 1940 . . . . » 35,35
13) mar. CC. s.p. Cuscito Filippo, nato il 14 gennaio 1947 . . . . » 34,40
14) mar. CC. s.p. Pinca Giuseppe, nato il 31 luglio 1941 . . . . » 34,00
15) mar. CC. s.p. Marcelli Antonio, nato il 5 maggio 1942 . . . . » 33,90
16) mar. CC. s.p. Tortola Raffaele, nato il 5 luglio 1942 . . . . » 33,70
17) mar. CC. s.p. Zerbini Giuliano, nato il 7 ottobre 1944 . . . . » 33,20

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. CC. s.p. Luca Giuseppe . . . . . punti 39,20
2) mar. CC. s.p. Sabiu Pietro . . . . . . » 39,10
3) mar. CC. s.p. Tropeano Vincenzo . . . . » 38,85
4) mar. CC. s.p. Capone Sergio . . . . . » 38,20
5) mar. CC. s.p. Cucchiari Giustino . . . . » 37,85
6) mar. CC. s.p. Tore Ivano . . . . . . » 37,60
7) mar. CC. s.p. Ferretti Giovanni . . . . » 36,75
8) mar. CC. s.p. Rocco Giuseppe . . . . . » 36,50
9) mar. CC. s.p. La Prova Domenico . . . . » 36,00
10) mar. CC. s.p. Vergallo Oronzo . . . . . » 35,50

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1) mar. CC. s.p. Pontillo Giuseppe . . . . . punti 35,40
2) mar. CC. s.p. Di Matteo Nicola . . . . . » 35,35
3) mar. CC. s.p. Cuscito Filippo . . . . . » 34,40
4) mar. CC. s.p. Pinca Giuseppe . . . . . » 34,00
5) mar. CC. s.p. Marcelli Antonio . . . . . » 33,90
6) mar. CC. s.p. Tortola Raffaele . . . . . » 33,70
7) mar. CC. s.p. Zerbini Giuliano . . . . . » 33,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1980
Registro n. 24 Difesa, foglio n. 376

(8893)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente del servizio di cardio-angiologia;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(3310/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:

un posto di assistente nel servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di primario della divisione di chirurgia generale;

due posti di assistente della divisione di medicina lungodegenza.

Ospedale « Sacra Famiglia » di Erba:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Ospedale « S. Raffaele Arcangelo » di Venezia:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina lungodegenza;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente cardiologo, aggregato alla divisione di medicina generale.

Ospedale per lungodegenti « S. Raffaele Arcangelo », sede di Villa S. Giusto di Gorizia:

un posto di primario del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ordine in Milano.

(3312/S)

OSPEDALE « DE LUCA E ROSSANO » DI VICO EQUENSE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Vico Equense (Napoli)

(3299/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(3300/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA SCALETTA » DI IMOLA

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione segreteria dell'ente in Imola (Bologna).

(3301/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso a due posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(3298/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina presso l'ospedale di Rovato;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia con UCC e servizio diagnostica policardiografica;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di chirurgia generale presso l'ospedale di Chiari;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(3309/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

due posti di assistente del servizio di radiologia diagnostica;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di broncopneumotisiologia con servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Cremona.

(3308/S)

OSPEDALE « VILLA MALTA » DI SARNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sarno (Salerno).

(3311/S)

OSPEDALE « BASSINI » DI CINISELLO BALSAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di oculistica;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Cinisello Balsamo (Milano).

(3306/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(3313/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della seconda divisione di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(3314/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorso ad un posto di aiuto di radioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(3302/S)

OSPEDALE « A. ZAPPATONI » DI CASSANO D'ADDA

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cassano d'Adda (Milano).

(3297/S)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di pediatria;

tre posti di assistente del servizio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(3304/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ispettore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ripartizione personale, dell'ente in Ferrara.

(3296/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(3303/S)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di lungodegenza riabilitativa;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di ostetricia-ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Luino (Varese).

(3307/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802730)